



Prefettura di Roma

ELEZIONI DEL 28 e 29 MARZO 2010

PROTOCOLLO D'INTESA

In data 19 febbraio 2010, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle elezioni indette per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010.

Alla riunione, presieduta dal **Prefetto Giuseppe PECORARO**, hanno partecipato:

- L'Assessore agli Enti Locali. Reti territoriali energetiche, portuali, aeroportuali e dei rifiuti della Regione Lazio, **Giuseppe Parroncini**.
- Il Direttore alle Attività Produttive e al Lavoro del Comune di Roma, Dr. **Marcello Menichini**.
- Questura di Roma, Dr. **Lamberto Giannini**.
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Roma, Col. **Igino Izzo**.
- Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. **Andrea De Gennaro**.
- Il Comandante della Polizia Municipale, Dr. **Angelo Giuliani**.
- I rappresentanti delle forze politiche in calce indicate.

I rappresentanti delle Istituzioni e delle formazioni politiche ritengono necessario raggiungere un'intesa tra tutte le parti, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile, reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, e che garantisca la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

- le norme della Costituzione in base alle quali *“tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione”* (art. 17) nonché *“di riunirsi pacificamente e senza armi”* (art. 21), o strumenti atti ad offendere, attenendosi altresì al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10.12.1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22.2.2000 n. 28 - recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”* nonché delle altre disposizioni già vigenti (L. n. 212/1956 come modificata dalla L. n. 130/1975).
- **Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune**, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle **su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni** (art. 1 L.n. 212/ 56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, **su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela dell’estetica cittadina** (art. 162 del D.Lgs. 42/2004).

Per la parte di propria competenza, **l’Amministrazione Comunale – dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali - è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati** - per ciascun candidato o lista (D. L.vo 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; **le spese sostenute dal Comune** per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile** (art. 15, Legge 515/93 come modificato dall’art. 1, comma 178, della Legge 27.12.2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15, Legge 515/93).

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere – necessariamente – rispettate, ed in particolare che:

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8 della legge 212/1956 come modificato dall’art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall’art. 3 della legge 130/75);
2. **dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per le elezioni (**26 febbraio 2010**) è **sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L.n. 212/1956 come modificato dall’art. 4 L.n. 130/75);

3. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 L.n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
4. **dal 26 febbraio 2010 al 26 marzo 2010 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore** (previsto dall'articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza) . **Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75);
5. **dalla data di convocazione dei comizi elettorali**, sino al penultimo giorno prima della votazione (**26 marzo 2010**), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000);
6. **dal 15°** giorno antecedente quello della votazione (**13 marzo 2010**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (**29 marzo 2010**) è **vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);
7. **dal giorno antecedente quello della votazione (27 marzo 2010)** e fino alla chiusura delle operazioni di voto (**29 marzo 2010**) sono vietati **i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta**, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della L.n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della L.n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge 130/1975). È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall'art 1 della legge 130/75;
8. nel periodo del divieto di propaganda elettorale le parti si impegnano a **non utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda** stessa; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.

Vengono poi raggiunte le seguenti intese in ordine a:

USO DELLE PIAZZE NEI COMIZI, RELATIVAMENTE ALLA CITTA' DI ROMA

Gli intervenuti concordano di **non richiedere** l'uso per comizi delle seguenti piazze:

- *piazza del Campidoglio, piazza di Spagna, piazza Mignanelli, piazza del Viminale, piazza Venezia, piazza del Quirinale, piazza Barberini, piazza Colonna, piazza San Lorenzo in Lucina, piazza Montecitorio, piazza del Parlamento, piazza dei Cinquecento,*

piazza Augusto Imperatore, piazzale di Porta Pia, piazza Ungheria, piazza del Portico d'Ottavia, piazza Fontanella Borghese e Colosseo.

I candidati e le formazioni politiche cureranno, per le manifestazioni che si svolgeranno in piazza SS. Apostoli, che rimangano libere per esigenze di traffico via IV Novembre e via Cesare Battisti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

Ciascun partito si impegna:

- **a comunicare di persona all'Ufficio di Gabinetto della Questura**, per il Comune di Roma, ovvero **al competente Commissariato di P.S. o Comando dell'Arma dei Carabinieri**, per i restanti comuni della provincia, le località dove si dovranno svolgere i comizi, precisandone l'ora d'inizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, non dovranno essere effettuate prima di sette giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura). Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi nella stessa località per il medesimo giorno sarà data la precedenza in base all'ordine di presentazione della richiesta;
- a non superare la durata di cinque ore per ciascun comizio; i limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, lasciando un congruo intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;
- ad evitare comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali o case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- ad **effettuare i comizi dalle ore 09,00 alle ore 22,00 con l'interruzione dalle ore 14,00 alle ore 16,00**, mentre nell'ultima settimana e, precisamente, da sabato 20 a venerdì 26 marzo compreso, i comizi potranno essere tenuti fino alle ore 24,00.

Viene ribadito che nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all'aperto con gli avversari politici. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia. Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

ALTOPARLANTI

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi elettorali ed in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

FESTIVAL E CORTEI

Gli intervenuti si impegnano a non effettuare cortei nel periodo della campagna elettorale. Lo svolgimento dei festival sarà consentito nel rigoroso rispetto delle norme di legge e delle altre norme di disciplina previste dal presente accordo.

RACCOLTA FIRME

La raccolta di firme non dovrà essere effettuata in concomitanza dello svolgimento di comizi altrui. In ogni caso relativamente alla Capitale, **non potranno** essere collocati i tavolini per la raccolta di firme nelle piazze sottoelencate:

Viminale, Quirinale, Barberini, Colonna, San Lorenzo in Lucina (piazza nella quale sarà possibile la raccolta firme nell'ambito di una fascia di dieci metri che deve essere distante tre metri da via del Corso), Montecitorio, Parlamento, Campidoglio, Colosseo, Piazza di Spagna.

PROPAGANDA MOBILE

La propaganda mobile non luminosa non potrà essere effettuata in maniera da turbare lo svolgimento dei comizi altrui nonché nel giorno antecedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

* * *

Al termine della riunione si concorda altresì quanto segue:

- il Comune di Roma si riserva di assegnare le plance a ciascun partito attraverso l'indicazione sul singolo spazio della denominazione del partito assegnatario;
- è istituito presso la Prefettura- Ufficio Elettorale Provinciale un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti dei comitati delle liste regionali, dei partiti e dal Comune di Roma per la valutazione congiunta delle violazioni;
- le Forze dell'Ordine intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione.

Le formazioni politiche o il gruppo di appartenenza si impegnano ad adottare le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate.

Roma, 19 febbraio 2010

FIRMATO